

**Assemblea generale
dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino
del 21.5.2014**

<p>Trattanda n. 6 Presentazione ed approvazione del nuovo Statuto dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino</p>
--

Care colleghe,
Cari colleghi,

a seguito del cambiamento delle norme che regolano l'avvocatura nel Canton Ticino, con l'adozione della nuova Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 e del relativo regolamento, che sono entrate in vigore il 1 gennaio 2013, si rende necessaria l'adozione di un nuovo Statuto dell'OATi.

La nuova legge mantiene il carattere di diritto pubblico all'Ordine degli avvocati, togliendo però il controllo dello Stato, pur fissandone lo scopo, almeno nei tratti essenziali.

Ai vari articoli si può osservare quanto segue.

Art. 1

La corporazione di diritto pubblico esiste per legge (art. 3 LAVv) ed è quindi dotata di personalità giuridica, in ossequio alla Direttiva 2004/18 della Comunità Europea, obbligatoria per tutti gli stati UE e per la Svizzera.

Anche senza un controllo formale del potere giudiziario, ricordando che l'approvazione degli statuti da parte del Tribunale d'appello, prevista nel messaggio del Consiglio di Stato, è stata tolta dal Gran Consiglio al momento della discussione dell'art. 3, il controllo è comunque implicito, per quanto previsto dalla legge, sia negli scopi, sia nei compiti affidati all'Ordine. Non siamo però più "sotto tutela".

L'Ordine è riconosciuto dalla FSA, secondo l'art. 6 dei relativi statuti.

Art. 2

Si propone di mantenere la sede a Lugano presso il Tribunale d'appello, per opportunità e per sicurezza giuridica, con il recapito presso il segretariato permanente.

Art. 3

La norma riprende l'art. 3 LAVv, fissando i concetti già validi nel tempo.

Art. 4

Si ritiene importante riprendere i compiti fissati dall'art. 3 cpv. 2 LAVv, così da ricordare anche nello statuto l'essenza dell'attività dell'Ordine.

Lo Stato controlla indirettamente l'Ordine attraverso la legge, il coinvolgimento da parte del Consiglio di Stato e da parte del Tribunale d'appello.

Art. 5

La norma riprende il cpv. 1 dell'art. 3 LAVv. Si sottolinea che con la vigilanza sigli avvocati ora prevista dalla LLCA, viene a cadere l'esigenza della coattività dell'Ordine, nata quando le singole legislazioni cantonali dovevano sottoporre a vigilanza gli avvocati operanti sul loro territorio.

L'apertura agli avvocati iscritti all'albo pubblico è legata a quanto previsto dall'art. 6 cpv. 2 della Direttiva 98/5/CE del 16 febbraio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

Il mancato pagamento della tassa dell'Ordine comporta ora la sospensione di ogni prestazione da parte dello stesso Ordine, come affiliazione alla FSA, l'utilizzazione delle prestazioni degli organi, la mediazione del presidente, la menzione nei vari elenchi, l'invio dei bollettini e delle riviste, ecc.

Si può immaginare che la mora sia data trascorso il 31 dicembre dell'anno in questione e la recidiva, trascorso un secondo anno senza pagamenti.

Art. 6

Gli organi sono quelli essenziali, sottolineando che la Commissione di disciplina non è più un organo dell'Ordine, bensì un'autorità di vigilanza autonoma, prevista dalla legge e che la Commissione di verifica è già venuta a cadere con l'abrogazione della tariffa.

Art. 7

Riprende l'attuale norma.

Art. 8

Riprende l'attuale norma.

Art. 9

Riprende l'attuale norma.

Si ritiene importante lasciare la maggioranza qualificata quale primo principio per le elezioni degli organi statuari. Ciò implica un sostegno qualificato dell'assemblea, almeno al primo scrutinio.

Art. 10

Riprende l'attuale norma.

Si osserva che nell'ambito statutario appare sufficiente la semplice designazione del "Consiglio". Nulla toglie all'utilizzo di "Consiglio dell'ordine" nell'uso corrente.

Art. 11

Riprende l'attuale norma.

Art. 12

Si reputa importante chiarire la competenza del Consiglio per escludere o richiamare membri oggetto di gravi violazioni a regole professionali, accertate da decisioni della Commissione di disciplina, o deontologiche, come il mancato pagamento della tassa. La decisione sarà definitiva, con possibilità di ricorrere al giudice.

Art. 13

Riprende l'attuale norma.

Art. 14

Riprende l'attuale norma.

Art. 15

Riprende l'attuale norma.

Art. 16

Riprende l'attuale norma.

Art. 17

Riprende l'attuale norma.

Art. 18

È ora abolita l'approvazione da parte del Tribunale d'appello.

Il Consiglio invita quindi l'Assemblea OATi a voler approvare il nuovo Statuto dell'Ordine, così come presentato.

Il Consiglio dell'Ordine

Allegato: nuovo Statuto dell'OATi